



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

46

del

18/11/2015

(Proposta n. 46 del 18/11/2015)

Oggetto: SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1626/2014- COMUNE DI FABRIANO/RICCIONI DOMENICO/ITALGAS- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETT. a) DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Con ricorso pervenuto al protocollo dell'Ente In data 31/03/2010 al n. 17075 per accertamento tecnico preventivo ante causam ai sensi dell'art. 696 cpc il Sig. Riccioni Domenico, proprietario dell'immobile sito in Via Cappuccini 133, citava il Comune di Fabriano e la Soc. Italgas spa al fine di verificare lo stato attuale dei luoghi e dell'immobile di sua proprietà onde ottenere le possibili valutazioni del caso da parte del tecnico incaricato in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica;

La richiesta del suddetto accertamento originava dalla manifestazione di infiltrazioni di acqua lungo il muro di contenimento adiacente l'abitazione del ricorrente e all'interno dello scantinato dell'abitazione stessa. A detta di parte ricorrente tali infiltrazioni sono comparse in seguito ai lavori di scavo effettuati nel mese di Dicembre 2008 dalla società Italgas spa per la metanizzazione in fraz.ne Collepaganello di Fabriano.

Il Sig. Riccioni con note del 15/12 e 30/12 2008 aveva esposto sia al Comune di Fabriano sia alla Società Italgas quanto di seguito descritto:

all'interno dello scavo risulta scorrere acqua non canalizzata con la conseguenza della costituzione di una vera e propria fognatura non convogliata, con dispersione di acqua nel terreno in più punti. Inoltre gli allacci dei vari scarichi alla fognatura principale che corre lungo via Cappuccini appaiono difettosi e pertanto le relative perdite si riversano sullo scavo del metanodotto. L'acqua andrebbe ad infiltrarsi nella vecchia fognatura danneggiata che scorre parallela alla nuova lungo Via Cappuccini. Lo scavo e la relativa tubazione per il gas sono stati realizzati nella immediata vicinanza della fognatura ed in alcuni punti, in maniera non corretta, al di sotto di 50 cm. Il riporto del manto bituminoso sullo scavo devia il flusso d'acqua indirizzandolo verso l'abitazione del ricorrente.

In seguito con nota del 31/12/2009 il Riccioni era nuovamente a lamentare l'aggravarsi di dette infiltrazioni in quanto, a suo dire, le caditoie lungo Via Cappuccini risultavano completamente ostruite e una di queste non era stata mai collegata alla fognatura.

Premesso quanto sopra il Sig. Riccioni era a promuovere il ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam preannunciando richiesta di risarcimento danni anche nei confronti del Comune di Fabriano, oltre che nei confronti della società Italgas, posto che dette infiltrazioni erano



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

46

del

18/11/2015

umentate in quanto, accanto ai lavori male eseguiti di metanizzazione si erano verificate altre insorgenze imputabili, a suo dire, a mancata manutenzione da parte del Comune di Fabriano: le caditoie lungo Via Cappuccini dal civico 133 a salire risulterebbero completamente otturate, che in particolare la caditoia dislocata tra i civici n. 110 e n. 121 non sarebbe mai stata collegata alla fognatura e l'imbocco risulterebbe inadeguato alla quantità di acqua proveniente anche dai sovrastanti campi, che la griglia posta trasversalmente all'imbocco della strada che prosegue da Via Cappuccini per Collepaganello risulterebbe completamente ostruita ed inefficiente, che le cunette della strada in ghiaia che conduce a Collepaganello sarebbero chiuse da tempo, così come le relative caditoie e di conseguenza le acque scorrono direttamente lungo la sede stradale.

Controparte era quindi a richiedere accertamento tecnico preventivo ante causam al fine di "fotografare" lo stato dei luoghi attuale ed acquisire, in via preventiva, per il tramite della CTU che sarà compilata, la prova delle cause delle lamentate infiltrazioni e dei danni da queste provocati alla sua proprietà.

Considerato che il Sig. Riccioni preannunciava con tale ricorso una richiesta di risarcimento danni non solo nei confronti della Italgas spa ma, altresì, nei confronti del Comune di Fabriano e che la procedura di A.T.P. avrebbe fatto acquisire le prove che poi sarebbero state utilizzate nel corso della causa di merito ai fini della quantificazione dei danni subiti dal Riccioni e delle cause degli stessi con eventuale e relativa imputazione e alla Italgas spa e al Comune di Fabriano, era quanto mai opportuna e necessaria la costituzione dell'Ente nel procedimento de quo affinché procedesse, per il tramite di un proprio legale di fiducia e per il tramite di un proprio consulente tecnico, a svolgere le proprie difese e a sollevare le proprie eccezioni e controdeduzioni. A tal fine si provvedeva con atto giuntale n. 91 del 26/04/2010 a deliberare incarico professionale e mandato difensivo all'Avv. Carlo Galli del foro di Ancona con studio in Fabriano via Mazzini 1;

Conclusa la suddetta fase dell'accertamento tecnico preventivo, in data 1/07/2011 perveniva al Protocollo dell'Ente al n. 32053 atto di citazione, avanti il Tribunale di Ancona sez.ne distaccata di Fabriano, per la causa di merito da parte del Sig. Riccioni Domenico avente ad oggetto la richiesta di condanna del Comune di Fabriano e della Soc. Italgas, ciascuno per quanto di propria competenza, il primo a manutentare l'intero tratto fognario di Via Cappuccini e la seconda ad effettuare i lavori che consentano di rimuovere le infiltrazioni. Condannare inoltre la Soc. Italgas, ritenuta la maggiore responsabile, e il Comune di Fabriano, per le rispettive percentuali di responsabilità, ad eseguire i lavori idonei a rimuovere tutti i danni subiti dal Sig. Riccioni Domenico e tali da ripristinare lo stato dei luoghi, così come esistente prima delle infiltrazioni.

Solo in via subordinata, nel caso in cui non vengano eseguiti i lavori relativi alla proprietà del Sig. Riccioni, condannare con le modalità sopra indicate i soggetti responsabili, Italgas e Comune di Fabriano, a risarcire la somma necessaria all'esecuzione ed affidamento dei lavori a terzi relativi all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo e che continuano a dare luogo alle infiltrazioni di acqua, così come ai lavori che interessano l'immobile dell'attore. Un'ulteriore richiesta di condanna formulata sempre nei confronti del Comune di Fabriano dell'Italgas veniva esplicitata, in via equitativa, nella misura di euro 10.000,00 per aver disatteso, a detta di parte attrice, le chiare risultanze della CTU di cui al procedimento di A.T.P. e per non aver eseguito gli interventi indicati idonei ad eliminare il protrarsi delle infiltrazioni. Seguiva inoltre la richiesta di condanna alle spese legali e ai costi sostenuti della CTU e del proprio CTP.

Tutto quanto sopra premesso, rilevata l'opportunità e la necessità della costituzione in giudizio



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

46

del

18/11/2015

dell'Ente con conferimento del relativo incarico all'Avv. Carlo Galli, legale che aveva già assistito l'Ente nella fase di Accertamento Tecnico Preventivo, si provvedeva in merito con atto giuntale n. 199 del 10/11/2011.

Da ultimo il Tribunale era a pronunciare la sentenza n. 1626/2014 con il seguente dispositivo:

in parziale accoglimento della domanda, dichiara Italgas Spa ed il Comune di Fabriano responsabili per i danni da infiltrazioni provocati alla proprietà dell'attore Riccioni Domenico nella percentuale, rispettivamente, del 70% e del 15% ciascuno (per la quota restante del 15% dei danni è stato riconosciuto come responsabile lo stesso Riccioni);

Condanna Italgas ed il Comune di Fabriano alla esecuzione dei lavori necessari alla definitiva rimozione dei suddetti danni come analiticamente descritti nei computi metrici del 21/10/2010 e del 23/04/2013, con una spesa rispettivamente stimata di complessivi euro 4.842,67 e di euro 4.000,00, computi metrici cui integralmente si rimanda, ciascuno nella rispettiva misura di responsabilità individuata nella percentuale del 70% quanto all'Italgas spa e del 15% quanto al Comune di Fabriano ovvero, in subordine ed in solo caso di inadempimento, al pagamento in favore del Riccioni dei suddetti importi, ciascuno dei convenuti sempre nelle suddette percentuali, oltre interessi legali dalla redazione dei suddetti computi metrici, al saldo come per legge;

respinge nel resto la domanda;

condanna i convenuti in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, comprensive della fase dell' ATP e del presente giudizio di merito, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale ed euro 2.176,98 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali di studio nella percentuale del 15%, iva 22% e cpa 4% come per legge. Pone definitivamente a carico del Comune e della Italgas le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, tanto dell'ATP che del giudizio di merito, nella misura già liquidata con decreti del 26/11/2010 e 2/05/2013, cui si rimanda.

La società Italgas ha provveduto a corrispondere in toto al Sig. Riccioni le spese legali a corrispondere altresì, in luogo dell'esecuzione dei lavori di cui al computo metrico del 21/10/2010 pari ad euro 4.842,67 per quanto riguarda i danni alla proprietà Riccioni, la somma pari alla quota percentuale del 70% ad essa imputabile;

La Italgas ha inoltre provveduto alla realizzazione dei lavori di cui al computo metrico del 23/04/2013 afferenti la condotta Italgas sulla strada pubblica;

In data 18/09/2015 è pervenuto al protocollo dell'Ente al n. 20418, atto di precetto notificato all'Ente dal legale del Sig. Riccioni Domenico, sulla scorta della sentenza n. 1626/2014, per la somma complessiva di euro 1.469,46 data dalla quota parte (15%) dei lavori di cui al computo metrico del 21/10/2010 euro 726,40, oltre iva euro 159,81, interessi legali dal 21/10/2010 euro 71,14, spese afferenti la notificazione e la registrazione della sentenza pari ad euro rispettivamente 10,33 e euro 279,00, spese copie esecutive sentenza euro 25,80, competenze per l'atto di precetto pari ad euro 155,25 + cpa euro 6,21 + iva euro 35,52;

Da informazioni assunte presso il Responsabile dei lavori de quibus referente Italgas, l'Ufficio scrivente ha avuto conferma che la predetta società ha completato i lavori relativi alla condotta Italgas sulla strada pubblica adempiendo in toto alla sentenza e, quindi, anche per la quota (15%) di spettanza comunale pertanto, nei confronti del Sig. Riccioni Domenico, residua in capo all'Ente comunale solo la debenza delle somme, nella misura del 15%, afferenti i lavori del primo computo metrico, quello del 21/10/2010, lavori che il Riccioni ha provveduto a realizzare da se'. Somme



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

46

del

18/11/2015

come ricapitolate e quantificate nell'atto di precetto sopra riportato e con il quale veniva intimato all'Ente il pagamento entro 10 giorni dalla notifica;

Dall'istruttoria espletata le somme in precetto risultavano dovute e, pertanto, si è provveduto al loro pagamento, in favore del Sig. Riccioni Domenico, assumendone il relativo impegno di spesa con determinazione dirigenziale n. 480 del 24/09/2015, in via d'urgenza per evitare ulteriore aggravio di spese connesse alle azioni esecutive successive;

Quanto sopra nella considerazione che nelle more del riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio, scaturito dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 1626/2014, da parte del Consiglio Comunale, appariva opportuno eseguire la sentenza di cui sopra, allo scopo di evitare l'inizio di azioni esecutive a danno dell'Ente (es. pignoramento presso terzi) con conseguente aggravio di spese, secondo quanto ravvisato, tra l'altro, ex-plurimis, anche dalla stessa Corte dei Conti- Sezioni Riunite per la Regione Sicilia, nella Deliberazione n.2/2005, la quale attribuisce al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, da parte dell'organo consiliare, una mera funzione ricognitoria e non autorizzatoria;

RITENUTO

che il presente debito fuori bilancio rientri nella lettera a) comma 1 art. 194 del D.LGS. N. 267/2000;

VISTO

l'art. 23 della legge n. 289/2002;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover acquisire altresì il parere del Collegio Dei Revisori Dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art 239 del D.LGS. n. 267/2000 per cui la presente proposta verrà trasmessa a detto Collegio;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconoscere, in favore del Sig. Riccioni Domenico ed in adempimento della sentenza esecutiva del Tribunale di Ancona n. 1626/2014, la legittimità del debito fuori bilancio per la



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

46

del

18/11/2015

somma di euro 1.469,46;

3. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica;
4. Di dare atto che la spesa, prevista in complessivi € 1.469,46 è stata già imputata al Cap. 1880 "riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio" del Bilancio 2015 ed impegnata con Determinazione del Dirigente n. 480 del 24/09/2015, somma già corrisposta al Sig. Riccioni Domenico in adempimento alla sentenza e all'atto di precetto notificato;
5. Di inviare il presente atto alla competente Corte Dei Conti nonché agli organi di controllo Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art 23 della legge n. 289/2002;
6. Di dare atto che l'attività in oggetto rientra nei compiti istituzionali dell'Ente ed è svolta nell'interesse della collettività, e pertanto esclusa dalle tipologie di spesa soggette a riduzione previste dall'art. 6 commi 7-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Orlandi

Il Dirigente

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i